

## Procedure rinnovo

### **1) Entrata in vigore del D.M. 10/08/2007**

L'art. 10 delle preleggi prevede 15 giorni di "vacatio legis" solo per leggi e regolamenti.

I decreti ministeriali perciò entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi il D.M. 10/08/2007, pubblicato su G.U. 198 del 27/08/2007, è entrato in vigore il 27/08/2007.

### **2) Rinnovo autorizzazione per i centri tecnici di cui all'art. 4 lettere a) e b)**

L'art. 7 comma 2 prevede, per queste tipologie di centri tecnici, che le Camere di Commercio procedano annualmente al rinnovo dell'autorizzazione, dandone comunicazione al Ministero ed all'Unioncamere.

Per questi centri tecnici il rinnovo avviene con domanda in bollo da presentare compilando il modulo predisposto da Unioncamere per la vecchia normativa ma valido anche per la nuova. L'Ufficio, accertata con esito positivo la corretta iscrizione al registro delle imprese per le attività di cui **all'art. 4 lettere a) e b)**, emette il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione in forma di Determinazione dirigenziale.

### **3) Rinnovo autorizzazione per i centri tecnici di cui all'art. 4 lettere c) e d)**

L'art. 7 ai commi 4 e 5 prevede, per queste tipologie di centri tecnici, che le Camere di Commercio acquisiscano, annualmente, una autodichiarazione, sottoscritta dal responsabile tecnico e dal legale rappresentante del centro tecnico, circa la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione. All'autodichiarazione si dovrà anettere la ricevuta del versamento dei diritti di rinnovo e la documentazione di competenza dei tecnici.

Per questi centri tecnici non è necessaria alcuna domanda di rinnovo e semplicemente si acquisisce l'autodichiarazione, in carta libera da bollo, formulata secondo il modello condiviso.

Con una lettera di accompagnamento se ne invia copia al Ministero ed all'Unioncamere.

I controlli sulle autodichiarazioni, e le eventuali comunicazioni alla Procura della Repubblica per le dichiarazioni mendaci e al Ministero per la sospensione dell'autorizzazione, spettano all'ufficio metrico. All'autodichiarazione andrà allegato il versamento di Euro 185,00

### **4) Adeguamento al D.M. 10/8/2007**

#### **Normativa transitoria per i centri tecnici autorizzati prima del 27/8/2007**

Per i centri tecnici autorizzati fino al 26/8/2007 compreso, l'art. 17 comma 2 prevede che le autorizzazioni mantengano la loro validità fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31/12/2007, data entro la quale devono adeguarsi ai requisiti del D.M. 10/08/2007

Le autorizzazioni rilasciate tra il 27/8/2006 ed il 31/12/2006 hanno scadenza tra il 27/8/2007 ed il 31/12/2007. Quindi contestualmente al rinnovo dovranno soddisfare i requisiti del D.M. 10/8/2007. Le autorizzazioni rilasciate tra l'1/1/2007 ed il 26/8/2007 non saranno più valide dopo il 31/12/2007 a meno che non si adeguino al nuovo decreto con un rinnovo effettuato prima del 31/12/2007.

### **5) Adeguamento al D.M. 10/8/2007**

#### **Normativa transitoria per le domande di autorizzazione presentate prima del 27/8/2007.**

L'art. 17 comma 3 prevede che, per le domande presentate fino al 26/8/2007 compreso, le autorizzazioni siano rilasciate secondo i requisiti del DM 11/3/2005, normativa vigente al momento della domanda.

La validità dell'autorizzazione ottenuta da questi centri tecnici però non scadrà il 31/12/2007 ma dovrà, a quella data, essere comunque adeguata alle previsioni del D.M. 10/8/2007 senza obbligo di comunicazioni all'Ufficio metrico.

Per questi soggetti, in occasione della sorveglianza obbligatoria prevista dall'art. 13, si dovrà accertare, tra l'altro, l'avvenuto adeguamento al D.M. 10/8/2007 a partire dal 1/1/2008.